

Messaggio

numero

7564

data

3 agosto 2018

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio vi sottoponiamo per ratifica le decisioni con le quali lo scrivente Consiglio ha imposto a tre aziende idroelettriche – tra le quali l'Azienda elettrica ticinese (AET) – il risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi conformemente a quanto stabilito dall'art. 80 cpv. 2 LPAc.

La competenza per ordinare questi provvedimenti è data al Consiglio di Stato dal combinato disposto degli art. 45 LPAc e 3 cpv. 2 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975 (LALIA).

Considerato che questi provvedimenti implicano una modifica dei diritti di utilizzo delle acque conferiti alle aziende interessate dal Gran Consiglio e che gli stessi possono comportare l'obbligo di corrispondere delle importanti indennità espropriative, lo scrivente Consiglio ha nondimeno ritenuto opportuno subordinare l'esecutività dei medesimi alla ratifica parlamentare.

Il coinvolgimento del Gran Consiglio assume allo stesso tempo una particolare valenza politica, dettata in primo luogo dalla rilevanza storica della questione, legata al dibattito che aveva contraddistinto a partire dagli anni '60 la realizzazione delle grandi opere idroelettriche in Ticino, rispettivamente le loro ripercussioni sulle acque del nostro Cantone.

Con il presente messaggio si conclude di fatto un lungo iter tecnico e procedurale che aveva conseguito un primo significativo risultato nel 1982, con l'ottenimento di maggiori deflussi residuali tramite i DL allora approvati dal Parlamento.

Ad oltre 30 anni di distanza, oltre a dar seguito alle disposizioni nel frattempo entrate in vigore a livello federale, con questo messaggio il Consiglio di Stato ritiene di aver recepito le legittime aspettative di chi rivendica da decenni una maggiore dignità dei maggiori corsi d'acqua del nostro Cantone, trovando un equo compromesso tra produzione di energia idroelettrica e tutela della natura e del paesaggio.

L'auspicio, al di là delle competenze formali in materia, è che il Parlamento possa far propria questa visione, avallando e dando ulteriore peso politico alle decisioni di risanamento adottate dallo scrivente Consiglio.

1. PRINCIPI E OBIETTIVI

Secondo la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da prelievi, il suo deflusso a valle deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell'autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità (art. 80 cpv. 1). L'autorità ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano (art. 80 cpv. 2).

L'applicazione dell'art. 80 LPAC costituisce di fatto la prima fase della rinaturazione dei corsi d'acqua, concetto con cui sono indicate tutte le misure che contribuiscono alla valorizzazione funzionale degli ecosistemi acquatici.

La riduzione dei prelievi, che permette di restituire ai corsi d'acqua un deflusso adeguato, è determinante per la realizzazione di altre misure di risanamento – quali quelle sui deflussi discontinui giornalieri, sulla libera migrazione ittica e sul bilancio in materiale detritico – che i detentori delle centrali idroelettriche esistenti sono tenuti a mettere in atto entro il 2031 (art. 83a LPAC) e che sono finanziate integralmente dal Fondo per il supplemento rete (art. 35 cpv. 2 lett. h Legge federale sull'energia) gestito dall'Ufficio federale dell'ambiente. In effetti quest'ultimo finanziamento è garantito unicamente alla condizione di principio che sia attuato il risanamento dei deflussi secondo l'art. 80.

Tra l'art. 80 cpv. 1 e l'art. 80 cpv. 2 LPAC esiste una stretta connessione. Per stabilire se occorre procedere con un risanamento supplementare ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 e eventualmente l'entità del medesimo, occorre infatti che siano dapprima determinati i limiti del risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 (v. DTF 139 II 28 consid. 3.7 a pag. 45 nonché la Direttiva n. 39 dell'UFAM Wasserentnahmen - Vorgehen bei der Sanierung nach Art. 80 Abs. 2 GSchG a pag. 12).

2. RISANAMENTO AI SENSI DELL'ART. 80 CPV. 1 LPAC

In Ticino la questione dei deflussi minimi si è posta già prima dell'entrata in vigore della LPAC. Nel 1976, in seguito all'iniziativa sui deflussi minimi depositata dalla Federazione ticinese acquicoltura e pesca, il Legislativo aveva introdotto un nuovo articolo nella Legge sull'utilizzazione delle acque (art. 8bis LUA) che imponeva il rilascio di deflussi sufficienti nei corsi d'acqua già utilizzati o ancora da utilizzare. Di fatto il Cantone Ticino ha saputo recepire con largo anticipo rispetto agli altri Cantoni il tema della definizione di un deflusso minimo nell'ambito del rilascio di nuove concessioni per l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico, ma pure quale risanamento dei corsi d'acqua già sottoposti a prelievo.

In seguito all'adozione del nuovo art. 8bis LUA, il 4 ottobre 1982 il Gran Consiglio ha modificato le concessioni in vigore imponendo il rilascio di dotazioni in corrispondenza di diverse captazioni a scopo idroelettrico, in particolare nei principali bacini imbriferi del Sopraceneri. Nonostante le azioni di diritto amministrativo proposte da OFIMA e OFIBLE contro tali decisioni dinanzi al Tribunale federale (TF), nel 1995 il Dipartimento del territorio ha deciso che i corsi d'acqua soggetti a prelievo dovevano essere ulteriormente risanati conformemente alla LPAC nel frattempo entrata in vigore. Anche questa decisione è stata contestata dalle due aziende davanti al TF.

La transazione giudiziale conclusa davanti alla delegazione del TF in data 11 giugno/20 agosto 1996 ha permesso di chiudere il contenzioso e di fare chiarezza sulla nozione di risanamento introdotta dalla legge federale, stabilendo in particolare che:

- le riduzioni dei prelievi imposte con i DL del 1982 costituiscono misure di risanamento fondate sul diritto cantonale, che hanno anticipato ed esaurito il risanamento previsto dall'art. 80 cpv. 1 LPAC e non arrecano ai diritti di sfruttamento delle acque delle concessionarie OFIMA e OFIBLE un pregiudizio tale nella produzione di energia da giustificare il versamento di un'indennità;
- eventuali future ulteriori riduzioni dei prelievi costituiscono misure supplementari di risanamento fondate sull'art. 80 cpv. 2 LPAC.

Il risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LPAC, anticipato per tutte le aziende idroelettriche operanti sul territorio cantonale, ha pertanto determinato complessivamente una perdita di produzione del 2.4% rispetto alla media pluriennale di 3'600 GWh/anno (dati 2010).

3. RISANAMENTO SUPPLEMENTARE (ART. 80 CPV. 2 LPAC)

Ai fini del risanamento supplementare imposto dall'art. 80 cpv. 2 LPAC occorre dapprima determinare i corsi d'acqua influenzati dai prelievi la cui situazione, per quanto riguarda i deflussi minimi, permane grave e in seguito procedere con una ponderazione degli interessi ambientali e di politica energetica.

3.1 Determinazione dei corsi d'acqua da risanare e scenari di risanamento

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 80 cpv. 2 LPAC, il 25 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il Messaggio n. 4659 relativo allo stanziamento di un credito di 900'000.- CHF per il completamento dei lavori concernenti il risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi in Ticino (deflussi minimi), messaggio approvato il 4 febbraio 1998, al quale si rimanda per quanto attiene ai cenni storici e ai dati di base inerenti al tema in oggetto.

In considerazione dell'oggettiva situazione dei corsi d'acqua sottoposti a prelievo, delle implicazioni energetiche e finanziarie legate al loro risanamento e dell'interesse che la questione dei deflussi minimi ha sempre suscitato, il Cantone ha intrapreso una serie di impegnativi approfondimenti, che hanno richiesto diversi anni di lavoro e il coinvolgimento dell'autorità federale. Quest'ultima non ha indicato dei parametri da applicare per la quantificazione degli interessi pubblici preponderanti citati dalla legge federale, ma ha stabilito che, una volta valutati i prelievi d'acqua influenzati sensibilmente dai prelievi, occorre decidere se e in quale misura sia necessario procedere con un risanamento. I risultati di questo processo vanno menzionati in un rapporto denominato Rapporto sul risanamento (art. 82 cpv. 2 LPAC).

In una prima fase dei lavori sono stati identificati 32 prelievi d'acqua che adempiono tutte le condizioni necessarie per richiedere la valutazione di un risanamento supplementare ai sensi dell'articolo 80 cpv. 2 LPAC: corso d'acqua a deflusso permanente, sensibile influenza dei prelievi, presenza di interessi pubblici preponderanti e scadenza della concessione dopo il 2012.

I diversi rapporti specialistici che compongono il Rapporto sul risanamento ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LPAC indicano con quali deflussi minimi è possibile tutelare determinati interessi

pubblici preponderanti quali la protezione della qualità delle acque, della fauna ittica e della pesca, nonché delle biocenosi golenali protette.

La metodologia scelta dal Cantone Ticino per gli approfondimenti relativi alla protezione delle zone golenali è stata decisa sulla base delle proposte scaturite da un concorso a invito, dopo valutazione da parte di una giuria composta da rappresentanti di Scuole universitarie (ETHZ, UNIL), dei servizi federali di ricerca (EAWAG, WSL) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM - Service Conseil Zones alluviales).

Il progetto, condotto dal Consorzio CREA¹, durato cinque anni, è costato oltre 1.5 mio di franchi ed è stato sostenuto finanziariamente dalla Confederazione, dal Cantone e dalle OFIBLE.² I lavori sono in parte stati coordinati con quelli svolti dall'EAWAG sul fiume Brenno nel quadro dello studio *Ökostom* volto alla definizione delle condizioni di produzione idroelettrica necessarie all'ottenimento di un marchio di qualità ecologico.

Sulla base delle esigenze di risanamento scaturite dai diversi rapporti specialistici, con la collaborazione delle aziende idroelettriche interessate, che hanno fornito la struttura di produzione delle diverse centrali e valutato le perdite di produzione per rilasci quantificati, è stato quindi allestito un primo rapporto tecnico sulla stima delle perdite di produzione di energia, che inquadra preliminarmente le potenziali misure di risanamento dal profilo finanziario.

Su queste basi sono stati in seguito determinati due scenari di risanamento in funzione degli interessi da salvaguardare:

- scenario **A**: risanamento completo dell'ecosistema acquatico, semiacquatico e terrestre legato al corso d'acqua (zone golenali, fauna ittica, attività di pesca),
- scenario **B**: risanamento dell'habitat acquatico del corso d'acqua (fauna ittica, attività di pesca).

I criteri per l'assegnazione delle priorità di risanamento ai 32 prelievi già identificati nella prima fase, sono stati così definiti in funzione dei seguenti interessi di protezione:


- natura:
 - presenza di una zona golenale d'importanza nazionale (IZG)
 - oggetto IZG preponderante nella tratta a deflusso residuale
 - situazione attuale molto lontana dagli scenari di risanamento
- paesaggio:
 - presenza di una zona di protezione del paesaggio nazionale (IFP)
 - oggetto IFP preponderante nella tratta a deflusso residuale
 - situazione attuale molto lontana dagli scenari di risanamento
- fauna ittica:
 - presenza di una popolazione ittica d'importanza nazionale
 - tratta a deflusso residuale prioritaria per la pesca
 - possibilità di recuperi sensibili del rendimento teorico di pesca
- qualità acque:
 - conformità ai valori limiti OPAC
 - igiene delle acque precaria
 - igiene delle acque insufficiente

Su queste basi è stato in definitiva ritenuto prioritario il risanamento dei deflussi minimi del fiume Brenno a valle di Olivone, del fiume Maggia in Valle Lavizzara e a valle di Bignasco, dei torrenti Bavona e Melezza e del fiume Ticino a valle delle prese in Leventina di Airolo,

¹ Composto dagli Studi di consulenza EcoControl SA, Dionea SA, Maddalena & Associati, geolog.ch SA Lüchinger, Ingegneria Maggia SA e Schälchli & Abegg

² Nell'ambito della procedura edilizia svolta nel 1994 per l'innalzamento della diga del Luzzone OFIBLE ha versato 200'000.- franchi nel fondo cantonale destinato a finanziare studi e approfondimenti e opere di valorizzazione del Brenno, poi utilizzati per il finanziamento dello studio CREA

Rodi e Lavorgo. Le prese interessate e la variante di risanamento considerata (A o B) sono rappresentate sulla figura seguente.



Nell'intento di ottemperare alla scadenza posta dal diritto federale per il risanamento (inizialmente fissata al 2007 e poi posticipata al 2012), il 16 febbraio 2009 la documentazione allestita e raccolta dall'apposito Gruppo di lavoro interdipartimentale è stata trasmessa al DATEC con l'invito a fornire una valutazione complessiva del lavoro, ponderando esigenze e obiettivi posti dalla politica federale in materia di protezione delle acque, rispettivamente da quella energetica.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti e valutazioni. Gli esperti della Confederazione si sono così concentrati per due anni sulle principali zone golenali d'importanza nazionale interessate dal risanamento dei deflussi residuali, per una verifica dei risultati ottenuti. Al termine di tali approfondimenti, nella sua presa di posizione del 6 giugno 2012, l'UFAM ha indicato come prima priorità di risanamento i fiumi Brenno e Maggia.

Nel dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha preso atto dell'insieme dei lavori svolti e della proposta formulata dal gruppo di lavoro per il risanamento dei corsi d'acqua ritenuti prioritari (contenuta nel Rapporto di sintesi datato dicembre 2012).

Tale proposta ha tenuto conto, per quanto possibile, dell'opinione della Confederazione ed è stata preceduta da un'attenta ponderazione degli interessi.

3.2 Ponderazione degli interessi

3.2.1 Interessi di politica energetica

Il Gran Consiglio ha approvato, il 5 novembre 2014, il Piano energetico cantonale (PEC), documento di riferimento per la politica energetica del Cantone volto ad integrare e coordinare obiettivi di sviluppo economico e sociale con obiettivi di politica ambientale e climatica.

Gli indirizzi del PEC contemplano una produzione e un approvvigionamento energetici efficienti, sicuri e sostenibili, operando fra l'altro la diversificazione dell'approvvigionamento e la valorizzazione della risorsa acqua.

In questo contesto occorre considerare che il Cantone Ticino è il terzo Cantone in ordine d'importanza per quanto concerne la produzione di energia idroelettrica. Annualmente gli impianti sul nostro territorio producono in media ca. 3'600 GWh di energia elettrica, ciò che rappresenta un decimo della produzione nazionale di tutte le centrali idroelettriche.

Gli obiettivi posti dal PEC in quest'ambito indicano, all'orizzonte temporale 2035, un incremento rispetto alla produzione media pluriennale, al 2050 una certa diminuzione della produzione, che si attesterebbe sui 3'400 GWh/anno. Nella valutazione si è in effetti tenuto conto dell'applicazione integrale della LPac sui deflussi minimi alle concessioni in scadenza tra il 2020 e il 2050 e alle possibili conseguenze dei mutamenti climatici.

Gli indirizzi definiti nel PEC sono conformi alla Strategia energetica 2050 della Confederazione, che pure mira a ridurre il consumo di energia, aumentare la quota delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni di CO₂ dovute al consumo energetico.

Il 21 maggio 2017 la popolazione svizzera ha accolto la nuova Legge sull'energia che consolida tale strategia e le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018.

Esse hanno l'obiettivo di rafforzare le energie rinnovabili indigene, tra cui l'energia idroelettrica, e questo primo pacchetto di misure relativo alle centrali idroelettriche mira ad aumentarne la produzione annua di elettricità ad almeno 37'400 GWh al 2035 (obiettivo fissato a partire dalla produzione media del 2012). Il Consiglio federale fa in particolare affidamento al potenziamento delle centrali idroelettriche tramite l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti esistenti e, nello stabilire i propri obiettivi, ha tenuto conto dell'applicazione dei disposti della LPac.

Infatti, come indicato nel rapporto dell'Ufficio federale dell'energia del 2012 sul potenziale della forza idroelettrica in relazione alla Strategia energetica 2050³, l'incremento prevedibile si situa tra 1'500 e i 3'200 GWh/anno per il 2050 e tiene conto dell'applicazione integrale dei disposti LPac concernenti il risanamento dei deflussi minimi.

Come evidenziato inoltre nel compendio al messaggio del Consiglio federale concernente la Strategia energetica 2050⁴ (Cap. 2.5.2, pag. 6532), l'introduzione nella LPac di ulteriori eccezioni all'applicazione integrale del risanamento dei deflussi minimi (entrate in vigore il 1. gennaio 2011), già permette di ridurre gli effetti consentendo una produzione supplementare di circa 200 GWh all'anno per rapporto al diritto antecedente. Questo incremento è già stato considerato nei potenziali sopra indicati.

In conclusione, nella determinazione dell'obiettivo di produzione di energia idroelettrica di 37'400 GWh/anno, inserito nella Legge federale sull'energia (art. 2 cpv. 2) e che

³ Le potentiel hydroélectrique de la Suisse - Potentiel de développement de la force hydraulique au titre de la stratégie énergétique 2050 – Office fédéral de l'énergie (OFEN) – Juin 2012

⁴ Messaggio del 4 settembre 2013 n. 13.074 del Consiglio federale concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia)

concretizza di fatto la Strategia energetica 2050, l'applicazione della LPAc è stata espressamente considerata.

Le decisioni di risanamento dei deflussi ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 allegate al presente messaggio, che rappresentano un primo passo verso l'applicazione integrale della LPAc, sono pertanto conformi agli obiettivi definiti nel PEC e nella Strategia energetica 2050 della Confederazione per quanto riguarda la produzione di energia idroelettrica e coerenti con le esigenze legate alla protezione delle acque.

3.2.2 Interessi ambientali

Per quanto riguarda le esigenze di protezione, occorre anzitutto tenere presente che in Ticino sono inventariate 15 zone golenali d'importanza nazionale alimentate da un corso d'acqua a deflusso residuale. A livello nazionale, questi ambienti rappresentano meno dello 0,3% del territorio eppure, al loro interno, ospitano circa il 40% delle specie vegetali indigene. I dati riportati dimostrano inequivocabilmente l'importanza di agire sulle zone golenali per tutelare la biodiversità, che è pure oggetto di una specifica Strategia a livello federale, il cui Piano d'azione è stato approvato dal Consiglio federale il 6 settembre 2017. La loro ricchezza in specie caratteristiche, che non sopravvivrebbero alla sparizione di questi ambienti, abbinata alla loro scarsa rappresentazione, fa di loro un biotopo da proteggere e rivitalizzare per eccellenza.

Secondo gli approfondimenti svolti in passato, i deflussi che alimentano le zone golenali ritenute d'interesse nazionale, in particolare lungo la Maggia e il Brenno, non sono in grado di garantire le condizioni ambientali minime per la salvaguardia di questi ambienti. Per questi motivi già nel 1995 il Dipartimento del territorio ha deciso il principio di un ulteriore risanamento, necessità che ha trovato conferma negli studi più recenti intrapresi in seguito alla decisione parlamentare del 4 febbraio 1998.

Va inoltre tenuto conto del deflusso di un corso d'acqua quale habitat per la fauna acquatica che lo abita. Il Dipartimento del territorio, tramite l'Ufficio caccia e pesca, ha raccolto dati più precisi in merito alle temperature dei fiumi, segnatamente della Maggia, che risultano costantemente in crescita a causa dello scarso volume di deflusso e dei cambiamenti climatici, e che influiscono negativamente sulla vita della fauna ittica che dovrebbe, per sua natura, colonizzare questi ambienti.

Le decisioni di risanamento emanate tengono debitamente conto delle valutazioni ambientali e naturalistiche appena riportate.

4. PROCEDURA DI RISANAMENTO

Sulle basi di quanto indicato al capitolo precedente, si è dato avvio alla procedura di risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc. Questa prevede nelle grandi linee:

- il coinvolgimento delle aziende idroelettriche interessate per l'affinamento della quantificazione delle possibili perdite finanziarie e la conferma da parte delle competenti autorità federali del contributo federale ai sensi della legge sulla protezione della natura (LPN);
- l'informazione e la partecipazione della popolazione;
- la pubblicazione dei progetti di decisione di risanamento a garanzia del diritto di essere sentito di ogni interessato;
- l'adozione delle decisioni di risanamento da parte del Consiglio di Stato;

- l'avvallo del Gran Consiglio;
- dopo la crescita in giudicato delle decisioni di risanamento, la trattativa con le aziende interessate sull'ammontare dell'indennizzo e l'eventuale deferimento della questione alla Commissione federale di stima.

4.1 Coinvolgimento delle aziende idroelettriche e delle autorità federali

In questa fase è stato allestito il Rapporto tecnico sulla stima delle perdite economiche ex art. 80 cpv. 2 LPAc a seguito delle proposte di riduzione dei prelievi (vedi decisioni allegate).

Quanto indicato in seguito è in ogni caso una valutazione preventiva delle possibili ricadute finanziarie. Esse infatti dipendono dalle trattative che il Consiglio di Stato intraprenderà per definire e consolidare gli indennizzi, una volta approvato il Decreto legislativo del presente messaggio, ma soprattutto dalle effettive perdite di produzione che si potranno determinare solo a posteriori, quando, sulla base della reale idrologia dell'anno considerato, si potranno verificare i volumi d'acqua effettivi che le aziende avranno rilasciato nei fiumi per garantire i deflussi minimi di risanamento fissati dalle decisioni allegate (così come concordato con l'Ufficio federale dell'ambiente nell'ambito delle modalità di conferimento degli indennizzi da parte della Confederazione; cfr. più sotto).

Come anticipato, la stima del valore economico delle perdite di produzione dovute ai volumi dei rilasci di dotazione è stata eseguita secondo alcune varianti di indennizzo e più precisamente:

- a) indennizzo economico totale una tantum (stima 87.1-112.3 mio CHF sul periodo 2019-2052),
- b) indennizzo economico quadriennale (indicativamente 20.6 mio CHF per un quadriennio, 5 mio CHF/anno),
- c) indennizzo "in natura" tramite energia sostitutiva.

Da rilevare che la metodologia per la variante b) è valida per un quadriennio: l'indennizzo deve essere aggiornato periodicamente, principalmente in funzione della previsione dei prezzi dell'energia elettrica e dell'idrologia media decennale.

Gli approfondimenti concernenti le perdite di produzione e gli indennizzi dovuti alle aziende sono stati sottoposti all'UFAM il 21 giugno 2015, in modo da verificare in maniera definitiva in che modo l'autorità federale intendesse contribuire finanziariamente al risanamento per gli oggetti anche sotto la sua competenza ai sensi della LPN.

Nella risposta, giunta il 21 dicembre 2015, l'UFAM ha dichiarato che parteciperà all'indennizzo di tutte le captazioni che influenzano zone golenali per le quali il rapporto cantonale prevede un aumento del rilascio di dotazione e la richiesta di un sussidio federale. In particolare si prevede un sussidio pari al 65% dei costi, inizialmente limitati a un periodo probatorio di cinque anni e condizionati all'attuazione di un monitoraggio volto a valutare l'efficacia delle misure intraprese.

Inoltre l'UFAM ha chiesto l'applicazione degli scenari con rilasci addizionali da monte, qualora il deflusso minimo non potesse essere garantito dalle prese direttamente interessate.

Durante il 2016 è proseguita la discussione con UFAM per puntualizzare le misure e le condizioni della partecipazione della Confederazione. In sintesi la trattativa ha permesso di giungere ai seguenti risultati:

- UFAM parteciperà all'indennizzo per l'aumento di dotazione a captazioni nelle zone golenali; in particolare per gli scenari "Bignasco A2", "Olivone A3.5", "Rodi B1", "Lavorgo B1", "S. Carlo-Antabbia B" e "Cambleo A2" con un sussidio pari al 65%;
- gli scenari di dotazione indicati dovranno essere garantiti, se e quando necessario anche tramite rilasci addizionali da monte che devono costituire parte integrante delle misure di risanamento;
- il sussidio è inizialmente limitato a un periodo probatorio di 5 anni durante il quale verrà effettuato un monitoraggio. Il Cantone elaborerà un concetto per l'attuazione e la documentazione del periodo di monitoraggio, adottando se necessario e in modo coordinato misure complementari di risanamento del trasporto solido di fondo e/o morfologico (rivitalizzazione);
- per la determinazione dei costi si procederà per periodi di 4 anni utilizzando quale base di riferimento i dati scaturiti dallo studio della Dott.ssa Antonioli Mantegazzini;
- la verifica delle stime dei costi legate alle perdite di produzione è responsabilità del Consiglio di Stato e dell'UFAM, in tale ambito i costi effettivi legati alle perdite di produzione (risarcimento dei costi effettivi a consuntivo) saranno verificati dopo ogni anno;
- a condizione di garantire il pagamento del 100% dei costi a lui imputabili (35% del totale nei casi in cui UFAM finanzia il 65%) il Cantone è libero di accordarsi con le aziende interessate per definire l'entità e le modalità di indennizzo;
- dopo i primi 4 anni si deciderà di comune intesa come proseguire, in caso di necessità adattando le modalità di calcolo dei costi indicate ai punti precedenti;
- UFAM parteciperà, nella stessa misura del 65%, all'indennizzo delle misure costruttive strettamente necessarie ed effettivamente sostenute (pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione) legate al risanamento (p. es. adeguamento captazioni, sistemi di misurazione e controllo), oltre che al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia delle misure.

Queste indicazioni sono state ancora recentemente confermate dal Direttore dell'UFAM con una lettera del 26 aprile 2018.

Infine si è chiarito che per l'accesso agli indennizzi federali nell'ambito della realizzazione di misure legate alle pianificazioni strategiche per il risanamento della forza idrica (libera migrazione ittica sulle opere dell'idroelettrico, deflussi discontinui giornalieri, deficit in trasporto solido, art. 83a LPaC), la necessità di una decisione sul risanamento dei deflussi minimi secondo gli art. 80 e segg. LPaC è richiesta solo nei casi in cui sussiste una connessione materiale diretta tra i diversi risanamenti. Tra le misure che richiedono la citata decisione di risanamento, spiccano quelle necessarie a mitigare gli effetti delle variazioni giornaliere dei deflussi nei fiumi (come ad esempio i bacini di demodulazione).⁵

A questo proposito si rileva che il 17 dicembre 2014 lo scrivente Consiglio ha adottato le pianificazioni strategiche "Ripristino libera migrazione ittica sulle opere dell'idroelettrico" e "Risanamento dei deflussi discontinui" ai sensi dell'art. 83b LPaC. Le stesse sono state approvate dall'Ufficio federale dell'ambiente il 3 giugno 2015.

⁵ Quale esempio può essere citato il progetto legato alla nuova concessione della Ritom SA nel quale il solo bacino di demodulazione è preventivato in ca. CHF 50 mio .

4.2 Informazione e partecipazione degli interessati

Il 27 gennaio 2017 il Dipartimento del territorio e il Dipartimento delle finanze e dell'economia hanno adottato il Rapporto sul risanamento e, dopo aver informato il Consiglio di Stato, hanno dato avvio alla fase di informazione e consultazione ai sensi dell'art. 40 dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc del 28 ottobre 1998).

L'avvio della consultazione pubblica è stato pubblicato sul Foglio ufficiale n. 39 del 16 maggio 2017. I principali interessati (aziende idroelettriche e associazioni) sono stati invitati a una presentazione delle misure individuate, le loro conseguenze sulla produzione idroelettrica e le stime concernenti gli indennizzi alle aziende coinvolte. La documentazione che compone il Rapporto sul risanamento è stata depositata presso gli uffici della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio dal 6 giugno al 6 luglio 2017 per consultazione pubblica, con l'invito a ogni persona fisica o giuridica e a tutti gli enti interessati a presentare eventuali osservazioni o proposte in merito.

Nell'ambito della consultazione sono pervenute le seguenti 6 prese di posizione.

4.2.1 Azienda elettrica ticinese (AET)

Il tema riguarda gli interessi di AET non solo nella sua veste di detentrica di impianti idroelettrici, ma pure riguardo all'attività svolta nel commercio di energia elettrica, poiché la produzione dei suoi impianti idroelettrici è attualmente certificata *naturemadebasic*, certificazione strettamente connessa con le misure di risanamento.

Secondo AET la perdita di produzione idroelettrica stimata in 150 mio kWh mal si concilia con gli obiettivi sanciti con la Strategia energetica 2050 e mina in maniera tangibile la redditività degli impianti in un periodo storico particolarmente difficile per le aziende idroelettriche. L'azienda non si oppone tuttavia al risanamento previsto che tocca i suoi impianti.

4.2.2 OFIMA e OFIBLE (congiuntamente)

A mente di OFIMA e OFIBLE l'entità delle misure di risanamento proposte è sproporzionata rispetto agli intendimenti del legislatore in materia di risanamenti dei deflussi residuali e alla prassi finora seguita in Svizzera per quanto concerne l'applicazione dell'art. 80 cpv. 2 LPAc. OFIMA e OFIBLE sono le più colpite. Per le aziende, un risanamento dei deflussi minimi di tale entità è a livello svizzero preoccupante. Inoltre, applicare i risultati basati sugli ampi studi fatti sul fiume Brenno sotto Olivone per definire anche gli scenari di risanamento della Maggia senza averne valutato concretamente il potenziale beneficio ecologico sarebbe a loro dire quantomeno discutibile. Le aziende hanno l'impressione che l'entità delle misure di risanamento sia giustificata esclusivamente con argomenti di carattere ecologico. A loro giudizio non si sarebbe tenuto conto del principio di proporzionalità tra benefici di natura ecologica e dispendio di risorse né di una ponderazione degli interessi tra interessi di carattere ecologico e di produzione idroelettrica (anche considerata la Strategia energetica 2050).

Esse contestano l'uso della distribuzione degli afflussi primaverili ed estivi di 100 anni o sono che, con l'accelerazione del cambiamento climatico, non corrisponderebbe più a quelli attuali. Confermano inoltre che, per garantire le misure di risanamento in periodi molto secchi, si dovranno chiudere prese sovrastanti e addirittura rilasciare dai bacini di accumulazione acqua destinata alla produzione invernale. Secondo le aziende, rilasci momentanei superiori potrebbero procurare problemi ecologici oltre che di sicurezza. La fase test di 5 anni con monitoraggio sarebbe insufficiente e inutile. OFIMA e OFIBLE auspicano un test con deflussi minimi molto più contenuti e progressivamente aumentati. Le aziende contestano infine anche il calcolo finanziario preventivo, il quale non

considererebbe la qualità dell'energia prodotta (stoccaggio e regolazione) né la destinazione dell'energia (approvvigionamento svizzero e mercato internazionale).

4.2.3 Lucendro SA e Verzasca SA

Le due società prendono atto che nessuna decisione di risanamento verrà emanata nei loro confronti.

4.2.4 Pro Natura Ticino e WWF Svizzera italiana (congiuntamente)

A mente di Pro Natura Ticino e WWF Svizzera italiana il risanamento proposto risulta in linea generale insufficiente. Considerando le zone golenali di Blenio e Maggia si sarebbero dovuti scegliere scenari di risanamento più performanti e comprensivi di rilasci di piena (dinamismo delle golene). Le associazioni rinunciano a proporre uno scenario di risanamento diverso per non penalizzare eccessivamente la produzione idroelettrica. Uno scenario simile sarebbe tuttavia da applicare al momento del rinnovo delle concessioni. Secondo le associazioni lo scenario di risanamento risulta equilibrato tra costi e livello globale del risanamento.

4.2.5 Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca

La FTAP appoggia le linee generali della presa di posizione Pro Natura e WWF. Chiede di attuare immediatamente il rilascio massimo attualmente possibile, procedendo parallelamente alla progettazione e modifica dei punti di resa per rilasciare il deflusso minimo previsto dal progetto di risanamento, richiamando in particolare la difficile situazione della Maggia per i salmonidi nel tratto terminale in base allo studio 2016 commissionato dall'Ufficio caccia e pesca (UCP). Essa chiede infine l'inserimento del riale Nala in valle Riviera e della Rovana in valle Maggia nella lista dei corsi d'acqua oggetto di misure di risanamento.

4.2.6 Società di Pesca Biasca e dintorni

La Società si dice speranzosa e interessata alla realizzazione delle misure. Chiede l'inserimento del torrente Nala nella lista dei corsi d'acqua oggetto di misure di risanamento.

4.3 Deposito dei progetti di decisione di risanamento

Alla luce di queste prese di posizione si è ritenuto di confermare nella sostanza l'entità dei risanamenti oggetto della procedura di informazione e partecipazione.

Contrariamente a quanto sostenuto da OFIMA e OFIBLE, le misure proposte discendono da un'attenta ponderazione degli interessi legati alla strategia energetica cantonale e federale (in particolare produzione idroelettrica, vedi cap. 3.2.1) da una parte e di protezione della natura (in particolare degli ambienti e specie legati ai corsi d'acqua, vedi cap. 3.2.2) dall'altra, oltre che delle implicazioni finanziarie (vedi cap. 4.1).

Ciò ha portato all'individuazione di priorità di risanamento (corsi d'acqua da risanare, rispettivamente corsi d'acqua per i quali la situazione non è ritenuta a tal punto compromessa da necessitare interventi ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc), di un intervento duale di risanamento (di tipo A o di tipo B a seconda della presenza e dell'importanza di biotopi d'interesse nazionale) e della scelta dell'intervento minimo proposto dai consulenti ambientali per il risanamento di tipo A.

La quantificazione delle misure si basa su studi molto approfonditi lungo il fiume Brenno trasposti sugli altri corsi d'acqua interessati facendo uso di tutti i dati disponibili (vedi cap. 3), anche nell'ottica del contenimento dei costi (vedi cap. 4.1).

La possibilità di applicare interventi di risanamento (secondo gli articoli 80 e seguenti LPAc) è stata introdotta dal legislatore per migliorare le situazioni giudicate gravi in attesa della scadenza delle concessioni, momento in cui sarà possibile applicare integralmente e senza restrizioni le disposizioni degli art. 29 e segg. LPAc.

Ciò ritenuto, per il Cantone, il tema dell'applicazione e del risanamento dei deflussi minimi e le relative implicazioni nel quadro della produzione idroelettrica, è sempre stato un dato di fatto, tenuto in considerazione anche nella propria strategia in materia energetica (PEC).

Per quanto riguarda la contestazione puntuale di OFIMA della dotazione definita alla presa di Cambleo (Corgello), tenuto conto della relativa affidabilità dei dati attualmente a disposizione, il Consiglio di Stato ha deciso di procedere con un primo periodo di monitoraggio della situazione. Se gli afflussi alla sottostante presa di Maggia-Brontallo non dovessero risultare sufficienti rispetto all'andamento mensile stimato secondo il modello di risanamento (scenario A), la misura di risanamento verrà adeguata di conseguenza.

Ritenuto quanto sopra, si è proceduto al deposito dei progetti di decisione, pubblicato sul Foglio Ufficiale n. 22 del 16 marzo 2018. Dal 21 marzo 2018 al 4 maggio 2018 gli interessati hanno potuto prendere visione della documentazione depositata presso la Divisione ambiente del Dipartimento del territorio e sul sito www.ti.ch/da-consultazioni e inoltrare osservazioni entro il termine di deposito. Le aziende interessate dai progetti di decisione hanno personalmente ricevuto i rispettivi progetti.

Durante il periodo di deposito sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP): 26 aprile 2018
- WWF Svizzera italiana e pro natura Ticino: 30 aprile 2018
- Azienda Elettrica Ticinese (AET): 26 aprile 2018
- Officine idroelettriche di Blenio SA (OFIBLE): 3 maggio 2018 (rappr. Avv. dr. Franco Pedrazzini)
- Officine idroelettriche della Maggia SA (OFIMA): 3 maggio 2018 (rappr. Avv. dr. Franco Pedrazzini)

5. DECISIONI DI RISANAMENTO OGGETTO DEL PRESENTE MESSAGGIO

Le misure previste nelle decisioni di risanamento, che considerano le osservazioni pervenute nella fase di deposito dei progetti, sono necessarie, idonee e proporzionate, tenuto conto della palese insufficienza del regime idrologico che caratterizza attualmente i corsi d'acqua interessati.

Questa situazione non può essere risolta con altre misure di rivitalizzazione morfologica dei corsi d'acqua; le maggiori dotazioni proposte corrispondono di fatto allo scenario minimo necessario per salvaguardare i biotopi protetti inventariati a livello federale e ridare nel contempo la dovuta dignità ai fiumi.

Il risanamento dei deflussi minimi permette infine di assicurare il finanziamento delle misure di risanamento della forza idrica (finanziate al 100% dai crediti gestiti dal Fondo supplemento rete ai sensi del nuovo art. 35 cpv. 2 lett. h LEne).

La ponderazione è dunque stata eseguita tenendo debitamente conto di tutti gli interessi in causa. Per i dettagli della stessa così come per i suoi esiti, si rimanda alle decisioni allegate.

6. INDENNIZZI PRESUMIBILI

Secondo l'art. 80 cpv. 2 LPAc la procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr).

Tali aspetti saranno stabiliti dopo la crescita in giudicato delle decisioni di risanamento. In questo contesto, qualora il Cantone e le aziende interessate non trovassero un accordo diretto (art. 54 LEspr), l'ammontare degli indennizzi sarà deciso dalla competente Commissione federale di stima (art. 57 e seguenti LEspr; cfr. Enrico Riva, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, Basilea-Ginevra 2016, ad art. 80 n. 81).

In linea di massima gli indennizzi potrebbero comprendere quelli legati alla perdita di produzione di energia (stimati in via preventiva e calcolabili definitivamente solo a posteriori), quelli riguardanti le modifiche costruttive degli impianti e quelli attinenti al monitoraggio. Essendo non ancora determinati né determinabili con sufficiente dettaglio, la relativa richiesta di credito non è oggetto del presente messaggio. Il Gran Consiglio verrà nuovamente coinvolto per la ratifica dei crediti dopo la fase di accertamento dell'indennizzo.

6.1 Indennizzi presumibili legati alla perdita di produzione di energia

A titolo indicativo le indennità complessive, computate sul periodo che intercorre tra l'esecutività dei risanamenti sino alla scadenza delle concessioni, potrebbero oscillare tra gli 87 e i 112 milioni di franchi o ca. 20 milioni di franchi (5 milioni di franchi all'anno) versati per 4 anni, importo da aggiornare periodicamente e da verificare anno per anno.

Questi importi si basano sullo studio della Dott.ssa Antonioli Mantegazzini⁶ nel quale la mancata produzione è stimata mediamente pari a 146.74 GWh/anno e rappresenta il 4.1% della produzione media annua considerata (al 2010 pari a 3'600 GWh/anno) negli impianti idroelettrici presenti nel Cantone Ticino.

Sommata alla perdita di produzione legata alle dotazioni attualmente in vigore (art. 80 cpv. 1 LPAc) del 2.4%, l'insieme delle misure di risanamento dei corsi d'acqua sottoposti a prelievo ammonta al 6.5% della produzione media annua.

Gli importi indicati presentano un margine d'incertezza del 20%, determinato in particolare dalla difficoltà di stima dei futuri prezzi dell'energia. Inoltre, la valutazione degli indennizzi per le perdite di produzione è basata su volumi d'acqua di dotazione calcolati preventivamente in base ai dati idrologici medi pluriennali disponibili. I criteri da valutare e ponderare sono tuttavia molteplici e la loro variabilità fa sì che l'ammontare degli indennizzi in questione potrà essere determinata concretamente solo anno per anno.

⁶ B. Antonioli Mantegazzini, Rapporto tecnico sulla stima delle perdite economiche ex art. 80 cpv. 2 LPAc (maggio 2015)

Considerato che il risanamento Cambleo A2 non è stralciato ma solo sospeso in attesa di una sua puntuale valutazione, la sua incidenza finanziaria è compresa quale informazione preventiva negli importi globali indicativi citati nel presente messaggio.

Come indicato in precedenza, la partecipazione della Confederazione, sulla base del consuntivo annuale delle reali perdite di produzione idroelettrica per ogni azienda interessata, ammonta al 65% dei costi sostenuti per il risanamento di tratti di corsi d'acqua che interessano zone golenali inserite in inventari di protezione federali. Come convenuto con l'autorità federale, gli indennizzi saranno verificati, in base agli effettivi costi di produzione, applicando dopo ogni anno il modello previsto dall'art. 4 dell'OCRCl, entrata in vigore il 1° aprile 2016.

6.2 Indennizzi presumibili per la predisposizione costruttiva degli impianti

Accanto agli indennizzi illustrati in precedenza, vanno computati i costi legati alla pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi necessari sulle opere di captazione oggetto di risanamento. Oltre a ciò vanno considerati la realizzazione o l'ottimizzazione delle soglie di misurazione e l'installazione dei relativi apparecchi di misurazione delle portate (affluenti e/o rilasciate). Gli interventi necessari, così come il loro costo, sono stati identificati in via preliminare con l'aiuto delle aziende interessate.

I costi per l'adattamento (pianificazione, progettazione e realizzazione) delle prese AET di Lavorgo e Rodi sono stimati in circa 260'000.- CHF (+/- 20%), mentre i costi di manutenzione ordinaria sono stimati in 11'000 CHF/anno. I costi per l'adattamento e la manutenzione sono quindi stimati complessivamente in circa 300'000 CHF (+/- 20%) per il quadriennio.

Per OFIMA e OFIBLE gli interventi potrebbero essere più importanti e riguardano l'adattamento di alcune prese così come la realizzazione o l'adattamento di soglie di misura in alveo.

Nello specifico, per il primo quadriennio di monitoraggio, si stima in circa 180'000 CHF l'investimento per la realizzazione della nuova stazione di misura in continuo e in 20'000 CHF gli adattamenti necessari alle prese interessate da risanamento di tipo B (S. Carlo e Melezza). A Olivone i costi di adattamento sono stimati in 60'000 CHF (due automatismi di regolazione delle paratoie).

Per la costruzione, rispettivamente l'adattamento delle stazioni limnigrafiche di controllo si stima invece un costo di 300'000 CHF per l'adeguamento della soglia della stazione limnigrafica di Bignasco e 600'000 CHF per la nuova stazione limnigrafica a Olivone. Per i susseguenti adattamenti delle strutture OFIMA e OFIBLE per compensare portate mancanti rilevate durante il primo periodo di rilascio, l'azienda valuta in via indicativa un ulteriore costo che si situa tra 0.6 e 1.1 mio CHF.

A questo riguardo va tenuto presente che anche per la predisposizione costruttiva degli impianti, fatto salvo l'adattamento della presa OFIMA sulla Melezza, la Confederazione corrisponde con il 65% dell'indennizzo.

Ne consegue che per la predisposizione costruttiva degli impianti il costo totale a carico del Cantone stimato per un quadriennio potrebbe quindi ammontare a circa 0.65 mio di franchi. Si tratta, a questo stadio, di stime indicative e prudenziali elaborate sulla base delle valutazioni di massima fornite dalle aziende.

6.3 Costi presumibili di monitoraggio

Il monitoraggio prevede in sostanza il controllo dei deflussi minimi mediante ispezioni sul terreno (apertura delle flange di rilascio di dotazioni alle prese), la misurazione e la registrazione dei deflussi minimi imposti alle aziende, così come la manutenzione delle stazioni limnigrafiche.

Per valutare l'impatto delle misure di risanamento sull'ecologia dei corsi d'acqua sono inoltre previste di principio le seguenti attività, che verranno affinate con i servizi cantonali competenti:

- rilievo della soggiacenza della falda, tramite la riattivazione di alcuni piezometri con serie pregresse disponibili all'interno delle zone golenali in Valle Maggia e in Valle di Blenio;
- rilievi dell'evoluzione dell'alveo bagnato all'interno di tratte di riferimento delle zone golenali in Valle Maggia e in Valle di Blenio;
- cartografia delle tipologie di vegetazione con situazione di riferimento (estate 2018) e situazione post-risanamento delle zone golenali in Valle Maggia e in Valle di Blenio;
- rilievo del macrozoobenthos sulla Maggia e sul Brenno (attività in parte già svolta);
- verifica del ripristino della libera migrazione ittica nel tratto del fiume Ticino tra Giornico e Bodio. L'attività, da programmare sull'arco di un periodo indicativo tra 1 e 2 anni, prevede di verificare l'effettiva possibilità di movimento dei pesci attraverso la radiotelemetria;
- mandato per il proseguimento dello studio sulla temperatura delle acque della Maggia, in corso dal 2015, per l'intero quadriennio.

Tenuto conto delle osservazioni di OFIMA/OFIBLE e sentita la Commissione acque sicure, nel programma di monitoraggio sarà inoltre inserito anche il tema della sicurezza dei fruitori dei fiumi interessati (bagnanti, pescatori, sommozzatori, ecc.).

Per l'insieme delle attività di monitoraggio appena riassunte si prevede per il primo quadriennio una possibile spesa complessiva di 0.4 mio CHF, di cui, considerato l'indennizzo federale del 65%, 0.135 mio a carico del Cantone.

Conformemente alle richieste di UFAM, le attività di monitoraggio sono previste su un periodo iniziale di quattro anni. I dati verranno in seguito analizzati e valutati in uno specifico rapporto sulla base del quale si deciderà come proseguire con l'attuazione della seconda fase di risanamento. Verranno in questo senso adeguati anche i costi necessari a ulteriori adattamenti degli impianti interessati.

7. ENTRATA IN VIGORE ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI RISANAMENTO

Le decisioni di risanamento notificate alle aziende interessate diventano esecutive con la ratifica del Gran Consiglio.

Dopo la crescita in giudicato delle stesse, le aziende potranno far valere le loro pretese di indennizzo anche sulla base di una più specifica giustificazione dei costi per gli interventi costruttivi sui loro impianti.

Come già rilevato, tali pretese saranno poi valutate e determinate conformemente agli usuali principi espropriativi. L'eventuale accordo con le aziende interessate sugli

indennizzi sarà nuovamente sottoposto al Gran Consiglio per ratifica. Per contro, qualora lo scrivente Consiglio non riuscisse a raggiungere un'intesa con le stesse aziende, la questione sarà demandata alla competente Commissione federale di stima che a tale riguardo emanerà una decisione impugnabile (art. 57 e seguenti L'Espr).

8. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

8.1 Linee direttive

Il capitolo 2.4 del Rapporto al Gran Consiglio sull'aggiornamento delle LD 2015-2019 (novembre 2017) indica, tra altro, che per preservare anche in futuro la qualità di vita dei cittadini, le risorse ambientali e l'attrattiva del nostro Cantone, è fondamentale proporre una gestione attiva di tali risorse, anche attraverso l'attuazione dei programmi di risanamento e di rivitalizzazione dei corsi d'acqua.

Lo stesso orientamento è ripreso in modo più specifico dalla scheda programmatica n. 37 delle LD, secondo la quale occorre "attuare le prossime fasi del Programma di rivitalizzazione e di risanamento dei corsi d'acqua secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla legislazione federale in materia e nell'ottica di una gestione integrata delle acque, tenendo conto anche degli obiettivi legati alla protezione qualitativa e quantitativa e dell'uso della forza idrica per la produzione di energia elettrica".

Sotto questo profilo, quindi, il presente messaggio è conforme alle linee direttive.

8.2 Piano finanziario

Come già anticipato, la perdita di produzione conseguente all'attuazione dei risanamenti in oggetto potrebbe comportare l'obbligo di versare alle aziende un indennizzo, di cui 2/3 assunti dalla Confederazione.

Per un quadriennio tale indennizzo è stimato in circa 20 mio CHF (ca. 5 mio CHF/anno), stima da aggiornare periodicamente e da verificare anno per anno. Un versamento una tantum (fino al 2052, termine della procedura di risanamento) potrebbe per contro oscillare tra gli 87 e i 112 milioni di CHF.

Parimenti, l'esecuzione degli interventi costruttivi e del monitoraggio indicati nel presente messaggio potrebbe comportare un indennizzo di 2'200'000.- CHF, compensato anch'esso per i 2/3 dai contributi federali previsti.

Si tratta comunque di importi che saranno oggetto di trattativa. Una volta determinati, con la ratifica del Gran Consiglio oppure con la crescita in giudicato della relativa decisione di stima, e ritenuto che si tratta di un esproprio materiale dei diritti di prelievo, tali indennizzi saranno inseriti nel PFI, settore 52 "Depurazione delle acque" "posizione 524".

Data la possibilità per le aziende espropriate di richiedere degli acconti sulle proprie pretese di indennizzo, il Consiglio di Stato provvederà ad aggiornare il PFI tenuto conto delle stime finanziarie indicate nel presente messaggio.

9. CONCLUSIONI

I risanamenti, per i quali è chiesta la ratifica parlamentare, attuano un disposto imperativo della LPAc. Essi permettono di conseguire un sensibile miglioramento degli ecosistemi acquatici a tutt'oggi compromessi dai prelievi. Dal profilo dello sfruttamento della forza idrica questi risanamenti comportano una mancata produzione di energia stimata in circa 150 GWh/anno (corrispondente al 4.1% della produzione media annua degli impianti idroelettrici presenti nel Cantone Ticino), la quale è stata comunque considerata nell'ambito della Strategia energetica federale e nel Piano energetico cantonale.

L'indennizzo che potrebbe essere dovuto alle aziende produttrici per la mancata produzione di energia – al quale occorrerà aggiungere un indennizzo una tantum per l'adattamento delle opere esistenti e per il monitoraggio – è stimato in circa 5 mio CHF/anno, di cui 2/3 assunti dalla Confederazione, per un quadriennio. Dal profilo finanziario ed economico in generale occorre anche tenere presente che il risanamento in questione permette di assicurare il finanziamento totale da parte della Confederazione della progettazione e della realizzazione di tutte le misure esigibili per il risanamento della forza idrica (libera migrazione ittica, deflussi discontinui giornalieri, alterazione trasporto solido), per le quali si possono stimare investimenti complessivi di alcune decine di milioni di franchi.

Sulla scorta di quanto precede vi invitiamo pertanto ad approvare l'annesso disegno di Decreto legislativo.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Allegati:

- Decisione di risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi da parte delle Officine idroelettriche della Maggia SA, Locarno (OFIMA);
- Decisione di risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi da parte delle Officine idroelettriche della Blenio SA, Locarno (OFIBLE);
- Decisione di risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi da parte dell'Azienda Elettrica Ticinese, Monte Carasso (AET).

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 3 agosto 2018 n. 7564 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Gli ordini di risanamento, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), emanati dal Consiglio di Stato il 3 agosto 2018 nei confronti delle Officine Idroelettriche della Maggia SA, Locarno, delle Officine Idroelettriche di Blenio, SA, Locarno, e dell'Azienda elettrica ticinese, Bellinzona, sono ratificati e sono pertanto esecutivi.

²In caso di necessità, i termini per il risanamento previsti negli ordini possono essere ridefiniti autonomamente dal Consiglio di Stato e senza procedere con ulteriori ratifiche.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato a trattare con le aziende interessate l'eventuale indennizzo espropriativo come pure, in caso di mancato accordo, a stare in lite davanti alle competenti autorità giudiziarie per la definizione del medesimo.

Articolo 3

La validità degli eventuali accordi sull'indennizzo espropriativo è subordinata alla ratifica del Gran Consiglio.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.